



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA

Corso di laurea in Lingue e letterature straniere

Classe di laurea: L-11

**Dipartimento di riferimento: Lingue e Letterature,
Comunicazione, Formazione e Società**

DM 270/2004, art. 12

R.D.A. art. 6

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento didattico del corso di laurea in Lingue e letterature straniere definisce l'articolazione formativa e gli altri aspetti organizzativi del corso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del D.M. n. 270/2004 e dell'art. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 2 Disciplina e organizzazione del corso

1. Il corso di laurea è in particolare disciplinato, nel rispetto delle disposizioni normative superiori, dai seguenti atti:
 - a) il presente regolamento ed i suoi allegati B1 (elenco degli insegnamenti e delle attività formative) e B2 (quadro degli obiettivi formativi specifici e delle propedeuticità);
 - b) l'ordinamento didattico del corso, di cui all'allegato "A" al Regolamento Didattico di Ateneo, così come risulta dalla Banca dati RAD/SUA-CdS del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.

Art. 3 Organi del Corso di Studi

1. Sono organi necessari del Corso di Studi:
 - a) il Consiglio di Corso di Studi;
 - b) il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi;
 - c) la Commissione di Assicurazione della Qualità.
2. Sono strutture facoltative del Corso di Studi:
 - d) le eventuali Commissioni.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto, il Coordinatore può consentire la partecipazione alle sedute del Consiglio in via telematica.
4. Il Consiglio provvede, in prima istanza, alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento, alla verifica e all'assicurazione della qualità delle attività didattiche e formative, secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 2, del Regolamento didattico di Ateneo.
5. La Commissione per l'Assicurazione della Qualità si propone di verificare la qualità delle attività didattiche e formative del corso di laurea in Lingue e letterature straniere, presentando in Consiglio i documenti e le relazioni richieste annualmente ai fini dei processi di autovalutazione e di assicurazione della qualità, per quanto di competenza, e indicando le conseguenti azioni volte a migliorare la qualità medesima.
6. Il Consiglio ha nominato al proprio interno commissioni cui delegare stabilmente compiti definiti:
 - Commissione Didattica, per la gestione delle pratiche amministrative riguardanti gli studenti;
 - Commissione Orari, per la predisposizione dell'orario delle lezioni;
 - Commissione Programmi, per la verifica e l'armonizzazione dei programmi degli insegnamenti;
 - Commissioni per la gestione della prova di accesso al Corso di studio.Sono stati inoltre indicati a sostegno del funzionamento del Corso di studio:
 - Vice-Coordinatore;
 - Delegata alla mobilità studentesca all'interno dello spazio europeo ed extraeuropeo;
 - Delegata alle attività di orientamento e di tutorato;
 - Referente per i rapporti con il mondo del lavoro;
 - Delegato alle attività di tirocinio;

- Referente per le commissioni di laurea;
- Coordinatori di area linguistica, responsabili dell'organizzazione delle attività didattiche, comprese quelle di didattica integrativa di lettori e collaboratori linguistici.

Art. 4 Piano degli studi

1. Il piano degli studi, come stabilito dell'art. 28, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, determina la distribuzione delle attività formative per ciascuno degli anni della durata normale del corso stesso.
2. Per particolari obiettivi formativi, specificamente descritti e motivati, lo studente può presentare al Consiglio di Corso domanda di approvazione di un Piano di studi individuale, che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del Corso e, nel caso di studente part-time, può anche essere distribuito su un numero maggiore di anni.

Art. 5 Accesso al corso di laurea

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 7, commi 3 e 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, per essere ammessi al corso di laurea è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dall'Università nel rispetto degli accordi internazionali.
2. Lo studente che desidera iscriversi a questo corso di studi deve dimostrare di avere sufficienti conoscenze di cultura generale, nonché mostrare di possedere la capacità di comprendere la lingua italiana in modo adeguato e di esprimersi in modo chiaro, coerente e corretto. L'ammissione al corso di laurea è pertanto subordinata al superamento di un test scritto e/o orale volto ad accertare il possesso delle competenze sopra riportate. Il test per la verifica del possesso di tale preparazione iniziale è organizzato e seguito da una specifica commissione di docenti.
3. Il numero massimo di studenti ammessi al corso di laurea mediante superamento del test è fissato a 180.

Art. 6 Attività formative d'Ateneo

1. L'Ateneo definisce un certo numero di attività qualificanti il profilo del laureato dell'Università di Udine, individuate nell'ambito delle attività formative riguardanti rispettivamente la conoscenza della lingua straniera e le ulteriori conoscenze linguistiche e abilità informatiche e telematiche, nonché relazionali, di cui alla lettera d) del comma quinto dell'art. 11 del D.M. n. 270/2004.
2. Per il conseguimento della laurea è necessario dimostrare di disporre di adeguate conoscenze di base di lingua inglese e di informatica. Entro il triennio devono essere sostenute o certificate le seguenti prove:
 - a) una conoscenza della lingua inglese corrispondente al livello B2.1 (parte a) del Quadro comune europeo di riferimento, superando *la prova finale del corso Medio Progrediti del CLAV*, con l'acquisizione di 6 crediti.
 - b) conoscenze e abilità informatiche e telematiche, superando *la prova finale del corso di Laboratorio informatico e di scrittura*, con l'acquisizione di 3 crediti.

Il superamento di tali/e prove/a può essere sostituito da certificazioni riconosciute idonee rispettivamente dal CLAV e dall'AINF e non è richiesto qualora il percorso formativo del singolo studente includa altre attività formative relative rispettivamente alla lingua inglese e/o all'informatica idonee per livello e numero di CFU. Il possesso della prevista *conoscenza della lingua inglese (corrispondente al livello B2.1 (parte a) del Quadro comune europeo di riferimento)* può infatti *essere* assicurato dal superamento di esami relativi a insegnamenti curriculari previsti dal corso di studio: ad es. Lingua inglese I annualità 9 CFU.

Art. 7 **Attività di tirocinio**

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare l'acquisizione di conoscenze dirette sul mondo del lavoro e delle professioni, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998, possono essere previsti periodi di tirocinio formativo in aziende e istituzioni.
2. Le attività di tirocinio sono promosse e coordinate da un componente del Consiglio di corso di laurea appositamente incaricato.

Art. 8 **Attività formative relative alla preparazione della prova finale**

1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di un elaborato scritto oppure di un commento linguistico-filologico o critico-letterario ad un testo oppure prova di traduzione e/o interpretazione. Verranno accertate da un lato le conoscenze linguistiche e culturali del candidato in una delle due lingue studiate e dall'altro il suo senso critico.
2. Il numero di crediti da attribuire alla prova finale è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.
3. I criteri per l'attribuzione del punteggio finale sono definiti dal Consiglio di corso di studio e allegati al presente regolamento, formandone parte integrante. Per maggiore trasparenza tali criteri sono altresì pubblicati nel sito di Ateneo.

Art. 9 **Propedeuticità**

1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nei regolamenti didattici degli Atenei convenzionati.
2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato B2 del Regolamento.

Art. 10 **Tipologia delle forme didattiche**

1. Gli insegnamenti e le altre attività formative del Corso si svolgono secondo quanto disposto dall'art. 32 del Regolamento didattico di Ateneo.
2. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del Corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono di tipo convenzionale e l'erogazione del corso è in lingua italiana. L'erogazione di singoli insegnamenti può essere tenuta in lingua straniera.

3. Nel carico standard corrispondente a 1 CFU possono rientrare:
 - 5,5 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti
 - 5,5 ore dedicate ad esercitazioni
 - 14 ore di pratica individuale
 - 0 ore di tirocinio.

Art. 11 **Prove di profitto**

1. La verifica dell'apprendimento degli studenti viene effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dall'art. 38 del Regolamento Didattico d'Ateneo.
2. Al termine dello svolgimento delle attività formative del corso denominato 'Laboratorio informatico e di scrittura', lo studente, ai fini della verifica del profitto e del conseguimento dei CFU, deve conseguire il giudizio di "approvato".

Art. 12 **Obblighi di frequenza**

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi secondo modalità e limiti definiti dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica.

Art. 13 **Riconoscimento di crediti formativi**

1. Gli eventuali studi compiuti con riguardo ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma previsti dai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti in tutto o in parte ai fini del conseguimento del titolo di laurea del presente Corso.
2. I CFU acquisiti in precedenza sono riconosciuti dal Consiglio di Corso sulla base dei seguenti criteri:
 - a) congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui sono stati maturati i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso e delle singole attività formative da riconoscere;
 - b) analisi del programma svolto.
3. In caso di passaggio o trasferimento il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 37 del Regolamento Didattico d'Ateneo.
4. Il riconoscimento, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, non può essere superiore a 12 crediti.

Art. 14 **Entrata in vigore del presente Regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con Decreto rettorale.
2. Le modifiche allo stesso o ai suoi allegati sono disciplinate dall'art. 6, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, fatta eccezione per l'allegato "A" (ordinamento didattico), che segue la disciplina prevista dall'art. 24 del medesimo Regolamento didattico.